

**Tribunale di Roma - Sezione II civile - Sentenza 28 febbraio 2020 n. 4382**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI ROMA

SECONDA SEZIONE CIVILE

Il giudice,

dr. Corrado Cartoni, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 44181

del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2013,

posta in decisione all'udienza del 14.11.2019 e vertente

tra

Ac.Ma., ed altri, elettivamente domiciliati in Roma, Via (...), presso lo studio dell'Avv. Pi.Al., che li rappresenta e difende unitamente all'Avv. Fr.Al. e per procura in atti,

- attori -

e

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in persona del ministro pro-tempore, domiciliato in Roma, Via (...), presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende,

- convenuto -

FATTO

Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori in epigrafe convenivano in giudizio il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per sentirlo condannare al risarcimento dei danni non patrimoniali nella somma di Euro 10.000,00 per ciascun attore, oltre rivalutazione ed interessi, con accertamento della promessa di ogni singolo attore di devolvere quanto liquidato a titolo di danno in favore di un ente avente come scopo la tutela dei soggetti "esodati" più deboli.

Gli attori esponevano di essere i c.d. "esodati" della c.d. "riforma Fornero" ed oggetto di una riforma previdenziale discutibile, oltre che di una condotta irrispettosa nei loro confronti sul piano della gestione informativa e dei mass media, che questa condotta provocava stato di angoscia, ansia e stress, determinato, in particolare, dalla "mala gestio" informativa e

comunicativa del ministro Fornero, che la riforma era illegittima e di aver diritto al risarcimento del danno morale.

Si costituiva il Ministero, eccependo il difetto di legittimazione attiva degli attori, nonché l'indeterminatezza e l'infondatezza delle domande.

All'udienza del 14.11.2019 gli attori concludevano per la condanna al risarcimento del danno morale e l'accertamento della promessa di ogni singolo attore di devolvere quanto liquidato a titolo di danno in favore ad un ente avente come scopo la tutela dei soggetti "esodati" più deboli, il Ministero concludeva per il rigetto della domanda di risarcimento ed il giudice tratteneva la causa in decisione, con rinuncia ai termini di cui all'art. 190, primo comma, c.p.c.

## DIRITTO

Preliminarmente, in base alla prospettazione attorea, sussiste la legittimazione attiva.

Infatti, come è noto, per verificare la sussistenza di detta legittimazione deve aversi riguardo esclusivamente all'attività assertoria della parte che agisce in giudizio, vale a dire a quanto affermato dalla stessa nella domanda introduttiva, prescindendo del tutto dalla relativa veridicità o fondatezza, il cui accertamento costituisce oggetto del giudizio di merito, con la conseguenza che solo nell'ipotesi, non ricorrente nella controversia in esame, in cui dalla stessa prospettazione attorea risulti che l'attore o il convenuto non possono identificarsi con il soggetto rispettivamente avente diritto o tenuto a subire la pronuncia giurisdizionale, la domanda deve essere rigettata per difetto di legittimazione attiva, ovvero passiva.

In caso contrario tale questione, attiene, in realtà, al diverso profilo della estraneità o meno rispetto al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, ed è questione di merito, con l'ulteriore conseguenza che è la parte che solleva l'eccezione di difetto di legittimazione, nella fattispecie il Ministero, ad essere onerata della relativa prova ex art. 2697 c.c. (Cass. civ., Sez. I, 23/11/2005, n. 24594).

Orbene, il Ministero non ha prodotto alcun concreto elemento da cui risulti che gli attori non appartengano alla categoria dei c.d. "esodati" della riforma Fornero.

Deve essere, altresì, rigettata l'eccezione di nullità della citazione, atteso che, anche alla luce di un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio (per tutte Cass. Civ., Sez. II, n. 1236 del 27.1.2012 e Cass. Civ., Sez. III, n. 17180 del 6.8.2007), sono sufficientemente determinati gli elementi di cui all'art. 163, terzo comma, nn. 3) e 4) c.p.c., vale a dire la c.d. "causa petendi", rappresentata dal fatto della riforma "Fornero" e dell'asserita illegittima condotta comunicativa del Ministro, con conseguente danno e diritto al relativo risarcimento, ed il c.d. "petitum", costituito, appunto, dalla domanda di risarcimento.

Ciò premesso, gli attori lamentano un danno non patrimoniale, sub specie di danno morale, in sostanza per la illecita gestione della questione relativa alla c.d. "Legge Fornero" sotto il profilo della "mala gestio" comunicativa ed informativa, condotta causativa di pregiudizio psico-fisico, nonché operano riferimento alle errate scelte della riforma, della legge n. 214/2011 ed al suo "iter" legislativo.

Per quanto concerne quest'ultimo aspetto, si precisa che la normativa adottata è frutto di una scelta insindacabile che rientra nell'ambito della discrezionalità legislativa, che, come tale, può essere impugnata sotto il profilo della legittimità costituzionale, ovvero ingenerare contenzioso nel merito in sede giurisdizionale in relazione a singole posizioni, ma non può costituire un illecito, essendo l'attività politica, quale è una scelta legislativa, improntata a libertà decisionale il cui corretto esercizio o meno è rimesso esclusivamente al giudizio degli elettori.

Per quanto riguarda, invece, la "mala gestio" sotto il profilo mediatico e comunicativo si osserva, in primo luogo, che anche questa condotta rientra in un comportamento politico, inteso in senso lato, che, come tale, per quanto sopra precisato, non può dar luogo al risarcimento del danno.

Inoltre, come è noto, a seguito della pronuncia delle sezioni unite della Cassazione con le quattro sentenze gemelle nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 dell'11 novembre 2008, il danno non patrimoniale può essere riconosciuto nei casi di reato o previsti dalla legge, ovvero in ipotesi di lesione di diritti inviolabili della persona costituzionalmente qualificati, nonché in presenza di una offesa grave e di una lesione seria.

Nella fattispecie sussiste in astratto la lesione di un diritto fondamentale dell'individuo, vale a dire il diritto alla salute tutelato a livello costituzionale dall'art. 32, ma non è provato il concreto pregiudizio, non allegando gli attori, se non pochi di essi, idonea documentazione medica o sanitaria sul punto.

Peraltro, e ciò ha valore assorbente, si è sicuramente in presenza di uno stato di disagio, ma la asserita illegittima condotta comunicativa non può, comunque, configurare una lesione grave ed un danno serio così come richiesto oggi dalla giurisprudenza.

In particolare, non sono meritevoli di tutela risarcitoria non patrimoniale i pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie o varie insoddisfazioni relative ai più disparati aspetti della vita quotidiana e non esiste un diritto risarcibile ad essere felici ed alla qualità della vita.

In sostanza il danno non patrimoniale è riconosciuto solo entro il limite segnato dalla ingiustizia costituzionalmente qualificata dell'evento di danno e senza lesione di diritti fondamentali non c'è tutela, con l'ulteriore filtro, però, della serietà e gravità della lesione.

Nella fattispecie, in realtà, il pregiudizio concreto e serio discende direttamente ed esclusivamente dalla scelta legislativa che ha creato la categoria dei c.d. "esodati", ma, come già detto, ferma la possibilità di far valere questioni di legittimità costituzionale o agire giurisdizionalmente per singole posizioni, questa scelta non può considerarsi un illecito, mentre le comunicazioni dei "mass media" sulla vicenda o le stesse dichiarazioni del Ministro Fornero, possono aver dato luogo a fastidio ed ansia, sentimenti comprensibili e connaturati alla vicenda, ma che sono tollerabili e non possono integrare un danno serio e grave, essendo la gravità dell'asserita lesione dell'integrità psico-fisica assorbita interamente ed esclusivamente dalla scelta legislativa, come detto insindacabile.

La domanda degli attori è, conseguentemente, rigettata.

La particolarità della vicenda e la complessità delle questioni di diritto determinano, nel testo dell'art. 92, 2 comma c.p.c., come rivisitato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 77 del 19.4.2018, la compensazione integrale delle spese processuali.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando:

a) rigetta le domande degli attori; b) compensa le spese processuali.

Così deciso in Roma il 25 febbraio 2020.

Depositata in Cancelleria il 28 febbraio 2020.